SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero della salute

Elenco delle etichette di prodotti fitosanitari modificate con decreti di variazioni tecniche, relativi al trimestre aprile-giugno 2007.

07A06713

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **103**.

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 2.

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;

2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;

3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;

4) Ministero della solidarietà sociale;

5) Ministero della pubblica istruzione;

6) Ministero della salute;

7) Ministero degli affari esteri;

8) Ministero dell'interno;

9) Ministero della giustizia;

10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Ministero dell'economia e delle finanze;

12) Ministero delle comunicazioni;

b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione province italiane;

g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

i) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 7.

2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la

valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Art. 4.

Organi del Centro di documentazione e analisi

1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attività scientifiche e il comitato tecnico-scientifico.

2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarietà sociale.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7.

3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

Art. 6.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 7.

Coordinatore delle attività scientifiche

1. Il coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.

2. Il coordinatore delle attività scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.

3. A tale fine, il coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

Pari opportunità

1. I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 9.

Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Art. 10.

Durata e relazione di fine mandato

1. L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attività svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284.

Art. 12.

Copertura finanziaria e spese di funzionamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarietà sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

2. Il Ministro della solidarietà sociale concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio nella misura di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche per la famiglia concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 10

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrare e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, è comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo vigente dei commi 6 e 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10

del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventú.».

«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302.

— La legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1997, n. 207.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2004, n. 281.

Note all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1991, n. 176, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

— Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:

«Art.1 *(Commissione parlamentare per l'infanzia)*. — 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispon-

denza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 3:

— La legge 19 luglio 1988, n. 312, «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1988, n. 182, S.O.

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente del comma 6 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, è il seguente:

«6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

Note all'art. 10:

— Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 451 del 1997, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Osservatorio nazionale per l'infanzia», «Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.», «Organizzazione» e «Copertura finanziaria».

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3.

5. *Copertura finanziaria.* — 1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'art. 4, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza», a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 abrogato del presente decreto. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250, è il seguente:

Visto l'art. 87 della Costituzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284, «Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2004, n. 281.

Note all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. e il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. è il seguente:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.».

«1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.».

07G0118

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2007.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 1º giugno 2004/1º giugno 2007, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare gli articoli 44, 45, 46 e 47 ove si determinano le norme sostanziali riguardanti:

l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i conferimenti al Fondo;

i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato;

l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti:

gli utilizzi del Fondo;

gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati;

il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli Intermediari;

le modalità d'asta;

gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1º gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la determinazione 17 giugno 2005, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la disposizione n. 54111 del 28 maggio 2007, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 560900 del 4 giugno 2007 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso;

Decreta:

Articolo unico

1. Si accerta che in data 1º giugno 2007 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore di euro 4.050.000.000,00 corrispondenti a nominali euro 4.050.000.000,00, di buoni del Tesoro poliennali 1º giugno 2004 - 1º giugno 2007 - codice titolo IT0003674238 - in circolazione per euro 15.409.742.000,00.

2. La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare equivalente al valore nominale dei titoli di cui al comma 1.

Al capitolo di bilancio corripondente è apportata la conseguente modifica.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore: CANNATA

07A06743

DECRETO 16 luglio 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008 e 1º gennaio 2002/1º luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º luglio 2007 e scadenza 1º gennaio 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 12649/CI - 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2001/1º luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 2002/1º luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2007 e scadenza 1° gennaio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° luglio 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro citati nelle premesse, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2008, è accertato nella misura del 2,20%:

per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 14;

per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 12.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 17.290.834,00 così ripartiti:

euro 8.831.526,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

euro 8.459.308,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore: CANNATA

07A06744

DECRETO 16 luglio 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 e 1° luglio 2006/2013, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2007 e scadenza 1° gennaio 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12807 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.882.970.000,00;

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 2006/1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di euro 14.200.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2007 e scadenza 1° gennaio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° luglio 2007, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2008, è accertato nella misura del:

2,20% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711), cedola n. 12;

2,22% per i CCT 1° luglio 2006/1° luglio 2013 (codice titolo IT0004101447), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 598.665.340,00 così ripartiti:

euro 283.425.340,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo 0003219711);

euro 315.240.000,00 per i CCT 1° luglio 2006/1° luglio 2013 (codice titolo 0004101447),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.3.7) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore: CANNATA

07A06745

DECRETO 17 luglio 2007.

Inserimento di una fascia di prezzo, iscrizioni e cambio di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle Società International Tobacco Agency Srl, Manifatture Sigaro Toscano Srl, Diadema Spa, Maga Team Srl, T.C.I Sl, TDR d.o.o., e Altadis Italia Srl intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale espressamente richiesto dalla Società Maga Team Srl;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società Manifatture Sigaro Toscano Srl, al cambio di denominazione di una marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
346,04	68,75	114,58	158,13	687,50

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE (TABELLA A)

Prodotti di provenienza UE

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Confezione
MONTECRISTO GOLD	0,8	7,0	7,0	215,00	20	4,30
MONTECRISTO RED	1,0	10,0	9,0	215,00	20	4,30

Prodotti di provenienza extra UE

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Confezione
RONHILL SLIMS	0,6	6,0	4,0	170,00	20	3,40

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
COHIBA GENIOS	4.000,00	25	500,00
COHIBA GENIOS	4.000,00	10	200,00
COHIBA MAGICOS	3.300,00	10	165,00
COHIBA MAGICOS	3.300,00	25	412,50
COHIBA SECRETOS	1.700,00	25	212,50
COHIBA SECRETOS	1.700,00	10	85,00
CUESTA REY CENTRO FINO N.60	1.440,00	1	7,20
CUESTA REY CENTRO FINO PYRAMID N.9	1.520,00	1	7,60
DAVIDOFF 6000	2.500,00	25	312,50
DAVIDOFF 6000	2.500,00	4	50,00
DON TOMAS CLÀSICO CORONA GRANDE	820,00	25	102,50
DON TOMAS CLÀSICO CORONA GRANDE	820,00	1	4,10
DON TOMAS CLÀSICO NUMBER 4	540,00	25	67,50
DON TOMAS CLÀSICO NUMBER 4	540,00	1	2,70
DON TOMAS CLÀSICO PRESIDENTE	740,00	25	92,50
DON TOMAS CLÀSICO PRESIDENTE	740,00	1	3,70
DON TOMAS CLÀSICO ROBUSTO	620,00	25	77,50
DON TOMAS CLÀSICO ROBUSTO	620,00	1	3,10
DON TOMAS MADURO ROTHSCHILD	580,00	25	72,50
DON TOMAS MADURO ROTHSCHILD	580,00	1	2,90
HOYO DE MONTERREY REGALOS 2007	2.100,00	25	262,50
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	220,00	25	27,50
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	220,00	5	5,50
LUIS MARTINEZ SAMPLER	687,50	8	27,50
NEOS COUNTRY CORONA DUO	200,00	2	2,00
PARTAGAS CULEBRAS	800,00	9	36,00
ROMEO Y JULIETA ESCUDOS 2007	2.300,00	25	287,50
THE GRIFFIN'S SPECIAL XXIII EDITION 2007	1.600,00	10	80,00

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
CAFE' CREME FINOS	80,00	10	2,00
CAFE' CREME FINOS AROME	80,00	10	2,00

TRINCIATI (TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
BORKUM RIFF GENUINE	146,00	50	7,30
NAKHLA CILIEGIA	90,00	50	4,50
NAKHLA DOPPIA MELA	90,00	50	4,50
NAKHLA FRAGOLA	90,00	50	4,50
NAKHLA LIQUIRIZIA	90,00	50	4,50
NAKHLA MANDARINO	90,00	50	4,50
NAKHLA MANGO	90,00	50	4,50
NAKHLA MELONE	90,00	50	4,50
NAKHLA PESCA	90,00	50	4,50
NAKHLA ROSA	90,00	50	4,50
NAKHLA TUTTI FRUTTI	90,00	50	4,50
NAKHLA VANIGLIA	90,00	50	4,50
ZAGHLOUL	90,00	50	4,50

Art. 3.

La denominazione della seguente marca di sigaretti è così modificata:

da ITALY 4U CAPPUCCINO a ITALY 4U ESPRESSO.

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265

07A06807

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 luglio 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Campania circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente

assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro fluoro la Regione Campania può stabilire fino al 31 dicembre 2007 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.

5. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla Regione Campania a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La Regione entro il 30 settembre 2007 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga con i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A06688

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 12 giugno 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 1257/2007/PRA del 13 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 3176/2007 Protinfo del 14 giugno 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* AMOIA

07A06597

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Uufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 12 giugno 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. Dip. 1/911 del 8 giugno 2007, e confermata con nota di pari prot. in data 13 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. 4377 Div. Gab. dell'11 giugno 2007, ha autorizzato la chiusura dell'Ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* AMOIA

07A06598

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 12 giugno 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 12 giugno 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 1483/07 dell'8 giugno 2007, e confermata con nota pervenuta a mezzo fax in data 22 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. 3289/2007 Protinfo del 22 giugno 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* AMOIA

07A06599

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone durante la giornata del 2 luglio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per un blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici allo scopo di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde di Olbia-Tempio, Medio-Campidano, Ogliastra, Carbonial-Iglesias.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di un blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici allo scopo di adeguare i sistemi e le tabelle alla gestione delle nuove province sarde di Olbia-Tempio, Medio-Campidano, Ogliastra, Carbonia-Iglesias, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone sono rimasti chiusi al pubblico durante la giornata del 2 luglio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, in data 29 giugno 2007, ha preso atto della chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06446

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

È accertato, per l'intera giornata del 2 luglio 2007, per adeguare i sistemi informativi centrali e le tabelle, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato per l'intera giornata del 2 luglio 2007, per adeguare i sistemi informativi centrali e le tabelle, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota Prot. n. 1039 del 4 luglio 2007 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 5 luglio 2007 - Prot. n. 3115, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A06557

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

È accertato, per l'intera giornata del 2 luglio 2007, per adeguare i sistemi informativi centrali e le tabelle, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato per l'intera giornata del 2 luglio 2007, per adeguare i sistemi informativi centrali e le tabelle, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota Prot. n. 857 del 4 luglio 2007, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 5 luglio 2007 - Prot. n. 3113, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 luglio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A06558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 luglio 2007

Dollaro USA	1,3781
Yen	167,84
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,205
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67655
Fiorino ungherese	245,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7493
Nuovo leu romeno	3,1275
Corona svedese	9,1503
Corona slovacca	33,151
Franco svizzero	1,6556
Corona islandese	82,65
Corona norvegese	7,9025
Kuna croata	7,2805
Rublo russo	35,0940
Nuova lira turca	1,7545
Dollaro australiano	1,5774
Dollaro canadese	1,4419
Yuan cinese	10,4292
Dollaro di Hong Kong	10,7765
Rupia indonesiana	12464,91
Won sudcoreano	1265,37
Ringgit malese	4,7420
Dollaro neozelandese	1,7409
Peso filippino	62,635
Dollaro di Singapore	2,0894
Baht tailandese	41,550
Rand sudafricano	9,5900

Cambi del giorno 17 luglio 2007

Dollaro USA	1,3771
Yen	168,07
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,271
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67320
Fiorino ungherese	245,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7511
Nuovo leu romeno	3,1279
Corona svedese	9,1613
Corona slovacca	33,161
Franco svizzero	1,6554
Corona islandese	82,80
Corona norvegese	7,8845
Kuna croata	7,2925
Rublo russo	35,0730
Nuova lira turca	1,7617
Dollaro australiano	1,5755
Dollaro canadese	1,4380
Yuan cinese	10,4149
Dollaro di Hong Kong	10,7682
Rupia indonesiana	12469,64
Won sudcoreano	1264,45
Ringgit malese	4,7441
Dollaro neozelandese	1,7398
Peso filippino	62,217
Dollaro di Singapore	2,0895
Baht tailandese	41,588
Rand sudafricano	9,6166

Cambi del giorno 18 luglio 2007

Dollaro USA	1,3779
Yen	168,30
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,248
Corona danese	7,4412
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67200
Fiorino ungherese	245,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7593
Nuovo leu romeno	3,1281
Corona svedese	9,1720
Corona slovacca	33,157
Franco svizzero	1,6572
Corona islandese	82,31
Corona norvegese	7,9225
Kuna croata	7,2885
Rublo russo	35,0820
Nuova lira turca	1,7608
Dollaro australiano	1,5702
Dollaro canadese	1,4417
Yuan cinese	10,4224
Dollaro di Hong Kong	10,7766
Rupia indonesiana	12538,89
Won sudcoreano	1262,43
Ringgit malese	4,7565
Dollaro neozelandese	1,7405
Peso filippino	62,350
Dollaro di Singapore	2,0931
Baht tailandese	41,668
Rand sudafricano	9,6112

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06808 - 07A06809 - 07A06810

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ampifarma»

Estratto provvedimento n. 107 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario AMPIFARMA barattolo da 1200 g - A.I.C. n. 102932023 per polli da carne.

Estensione alla specie suina e inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

Titolare: Chemifarma S.p.A., via Don Eugenio Servadei, 16 - Forlì.

Il medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alle specie polli da carne è ora destinato anche alla specie suina con i seguenti tempi di attesa: suini: nove giorni.

La validità del prodotto finito dopo la prima apertura del confezionamento primario è ora di tre mesi.

L'adeguamento degli stampati per quanto attiene la validità dopo la prima apertura deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06686

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine 500 HL asciutta».

Con il decreto n. 33 del 10 luglio 2007 è stata sospesa, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale per uso veterinario nelle confezioni indicate: RILEXINE 500 HL asciutta sospensione intromammaria per bovine lattifere (vacche) nelle confezioni:

12 siringhe da 8 g - A.I.C. n. 101943013;

4 siringhe da 8 g - A.I.C. n. 101943025;

60 siringhe da 8 g - A.I.C. n. 101943037.

Motivo della sospensione: su richiesta della società titolare ditta Virbac S.A. sita in Carros Cedex (Francia).

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06685

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Formoterolo Viatris»

Estratto determinazione n. 555 del 12 luglio 2007

Medicinale: FORMOTEROLO VIATRIS.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

Confezioni:

6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi+1 inalatore - A.I.C. n. 037316015/M (in base 10), 13LTFH (in base 32);

6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316027/M (in base 10), 13LTFV (in base 32);

6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316039/M (in base 10), 13LTG7 (in base 32);

6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316041/M (in base 10), 13LTG9 (in base 32);

6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori+10x1 cartucce da 60 dosi - A.I.C. n. 037316054/M (in base 10), 13LTGQ (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore+1 cartuccia da 60 dosi - A.I.C. n. 037316066/M (in base 10), 13LTH2 (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316078/M (in base 10), 13LTHG (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316080/M (in base 10), 13LTHJ (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316092/M (in base 10), 13LTHW (in base 32);

12 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori+10x1 cartucce da 60 dosi - A.I.C. n. 037316104/M (in base 10), 13LTJ8 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: ogni dose erogata contiene:

principio attivo:

6 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato (corrispondente ad una dose rilasciata a livello del boccaglio di 5,1 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato equivalente a 4,18 microgrammi di formoterolo).

12 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato (corrispondente ad una dose rilasciata a livello del boccaglio di 10,2 microgrammi di formoterolo fumarato diidrato equivalente a 8,36 microgrammi di formoterolo).

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione: AWD Pharma GmbH Co. KG, Leipziger str. 7-13 - 01097 Dresden (Germania)

Rilascio dei lotti: Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg, NL 112 AX Diemen (Paesi Bassi)

Indicazioni terapeutiche:

Formoterolo Viatris Novolizer 6 microgrammi è indicato come trattamento sintomatico a lungo termine dell'asma persistente da moderata a severa in pazienti che necessitano di regolare terapia con β_2-agonisti a lunga durata d'azione associata a terapia antinfiammatoria per via inalatoria (con o senza glucocorticoidi orali).

La terapia con i glucocorticoidi deve essere mantenuta regolarmente.

Formoterolo Viatris Novolizer 12 microgrammi è indicato come trattamento a lungo termine dell'asma persistente da moderata a severa in pazienti che necessitano di regolare terapia con β_2-agonisti a lunga durata d'azione associata a terapia antinfiammatoria per via inalatoria (con o senza glucocorticoidi orali).

La terapia con i glucocorticoidi deve essere mantenuta regolarmente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi+1 inalatore - A.I.C. n. 037316015/M (in base 10), 13LTFH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

6 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316027/M (in base 10), 13LTFV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

6 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316039/M (in base 10), 13LTG7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

6 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316041/M (in base 10), 13LTG9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

6 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori+10x1 cartucce da 60 dosi - A.I.C. n. 037316054/M (in base 10), 13LTGQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

12 mcg polvere per inalazione 1 inalatore+1 cartuccia da 60 dosi - A.I.C. n. 037316066/M (in base 10), 13LTH2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 15,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 24,88.

12 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316078/M (in base 10), 13LTHG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

12 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316080/M (in base 10), 13LTHJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

12 mcg polvere per inalazione 3 cartucce da 60 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 037316092/M (in base 10), 13LTHW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

12 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori+10x1 cartucce da 60 dosi - A.I.C. n. 037316104/M (in base 10), 13LTJ8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1453 del 28 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Schering S.p.a., (codice fiscale n. 00750320152), con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering 21 - 20090 Segrate - Milano.

Medicinale: ANDROCUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 023090018 - «50 mg compresse» 15 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 023090020 - «50 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 023090032 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml;

A.I.C. n. 023090044 - «100 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: BETADES.

Confezione: A.I.C. n. 025265063 - «80 mg compresse» 40 compresse (sospesa).

Medicinale: BETTER.

Confezione: A.I.C. n. 027361017 - «0,03 mg + 0,05 mg compresse rivestite» 21 compresse (sospesa).

Medicinale: CIPROTERONE ACETATO SCHERING.

Confezioni:

A.I.C. n. 033285038 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala (sospesa);

A.I.C. n. 033285040 - «50 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033285053 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

Medicinale: CIPROTERONE ACETATO + ETINILESTRADIOLO SCHERING.

Confezione: A.I.C. n. 032929010 - «2 mg+ 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: CLAMIREN.

Confezione: A.I.C. n. 028670014 - lavanda vaginale 5 flac. 150 ml (sospesa).

Medicinale: CLIMEN.

Confezione: A.I.C. n. 028033013 - «compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: CORTIFLUORAL.

Confezione: A.I.C. n. 017651035 - «1,2 mg/ml + 5,34 mg/ml soluzione per mucosa orale» flacone 10 ml.

Medicinale: CORTIRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 004173011 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 4 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 004173023 - Depot «50 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1ml.

Medicinale: DIANE.

Confezione: A.I.C. n. 023777030 - «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: DOPERGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025997026 - «0,2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025997038 - «0,5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 025997040 - «1 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

Medicinale: FEDRA.

Confezione: A.I.C. n. 029551013 - «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: FERROFOLIN.

Confezione: A.I.C. n. 025928045 - «40 mg/15 ml + 0,18 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose.

Medicinale: FOLANEMIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034815011 - «7,5 mg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034815023 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino (sospesa);

A.I.C. n. 034815035 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino (sospesa);

A.I.C. n. 034815047 - «175 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino (sospesa);

A.I.C. n. 034815050 - «4 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: GASTROGRAFIN.

Confezione: A.I.C. n. 023085020 - «370 mg iodio/ml soluzione orale o rettale» flacone 100 ml.

Medicinale: GINODEN.

Confezione: A.I.C. n. 026435038 - «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: GYNODIAN DEPOT.

Confezione: A.I.C. n. 022986018 - «4 mg + 200 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 1 ml.

Medicinale: ILOMEDIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027181015 - «0,100 mg/1 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027181027 - «0,05 mg/0,5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 0,5 ml (sospesa).

Medicinale: KIRON.

Confezione: A.I.C. n. 027305010 - «0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse (sospesa).

Medicinale: LEVOFOLENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027352020 - «7,5 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027352032 - «7,5 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini 10 ml (sospesa)

A.I.C. n. 027352044 - «7,5 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027352057 - «25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027352069 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027352071 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 027352083 - «4 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: LORMETAZEPAM SCHERING.

Confezioni:

A.I.C. n. 032943019 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 032943021 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 032943033 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale: MAVERAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026102032 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026102044 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale: MILVANE.

Confezione: A.I.C. n. 027358011 - «compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: MINIAS.

Confezioni:

A.I.C. n. 023382017 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 023382029 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 023382031 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale: MIRANOVA

Confezione: A.I.C. n. 033779012 - «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: NALADOR.

Confezione: A.I.C. n. 025998030 - «0,5 mg/2ml polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala.

Medicinale: NOVOGYN.

Confezione: A.I.C. n. 022521013 - «0,250 mg + 0,050 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: NUVELLE.

Confezione: A.I.C. n. 032780013 - «sequenziale 0,075 + 2,0 mg compresse rivestite» 28 compresse.

Medicinale: PASADEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026368050 - «0,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026368062 - «1 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 026368086 - «0,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Medicinale: PAUSENE.

Confezione: A.I.C. n. 028071013 - «compresse rivestite» 21 compresse.

Medicinale: PERNEXIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025995034 - 20 compresse masticab. 400 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025995046 - «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose 15 ml.

Medicinale: PERNEXIN FOLINICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 025942018 - 10 flaconcini monodose 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025942020 - 12 bustine granulare 8 g (sospesa);

A.I.C. n. 025942032 - 12 compresse masticabili (sospesa).

Medicinale: PROGYNOVA.

Confezione: A.I.C. n. 021226016 - «2 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Medicinale: PROLUTON.

Confezione: A.I.C. n. 005375062 - «250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare»1 fiala 1 ml.

Medicinale: PROVIRON.

Confezione: A.I.C. n. 021938055 - «50 mg compresse» 20 compresse.

Medicinale: TESTOVIRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 002922058 - «100 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 002922060 - «250 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala 1 ml.

Medicinale: VALERIANA FARMADES.

Confezione: A.I.C. n. 025204037 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse,

sono ora trasferite alla società: Bayer S.p.a., (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

Con conseguente variazione delle seguenti denominazione di medicinale:

da ciproterone acetato Schering a ciproterone acetato Bayer;

da ciproterone acetato + etinilestradiolo Schering a ciproterone acetato + etinilestradiolo Bayer;

da lormetazepam Schering a lormetazepam Bayer.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Medis».

Estratto provvedimento UPC/II/3165 del 25 giugno 2007

Specialità Medicinale: SERTRALINA MEDIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 037189014/M - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189026/M - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189038/M - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189040/M - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189053/M - «50 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189065/M - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189077/M - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189089/M - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189091/M - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189103/M - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189115/M - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189127/M - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189139/M - «100 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189141/M - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189154/M - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037189166/M - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Medis-Danmark A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0545/001-002/II/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vytorin».

Estratto provvedimento UPC/II/3166 del 25 giugno 2007

Specialità Medicinale: VYTORIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036690016/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690028/M - «10mg/10mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690030/M - «10mg/10mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690042/M - «10mg/10mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690055/M - «10mg/10mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690067/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690079/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690081/M - «10mg/10mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690093/M - «10mg/10mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690105/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690117/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036690129/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690131/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690143/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690156/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036690168/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690170/M - «10mg/20mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690182/M - «10mg/20mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690194/M - «10mg/20mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690206/M - «10mg/20mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC/opaco;

A.I.C. n. 036690218/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690220/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690232/M - «10mg/20mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690244/M - «10mg/20mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690257/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690269/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690271/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690283/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690295/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690307/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690319/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036690321/M - «10mg/40mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690333/M - «10mg/40mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690345/M - «10mg/40mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690358/M - «10mg/40mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690360/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690372/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690384/M - «10mg/40mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690396/M - «10mg/40mg compresse» 1998 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690408/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690410/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690422/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690434/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690446/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690459/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690461/M - «10mg/80mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690473/M - «10mg/80mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690485/M - «10mg/80mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690497/M - «10mg/80mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690509/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690511/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690523/M - «10mg/80mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690535/M - «10mg/80mg compresse» 1998 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690547/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

036690550/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036690562/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690574/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690586/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036690598/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0493/001-004/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist».

Estratto determinazione II/3184 del 3 luglio 2007

Specialità Medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 034964104/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 15 ml;

A.I.C. n. 034964116/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 30 ml;

A.I.C. n. 034964128/M - «1,0 MMOL/ML» flacone per infusione da 65 ml;

A.I.C. n. 034964130/M - «1,0 MMOL/ML» flaconcino da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964142/M - «1,0 Mmol/Ml» siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 034964155/M - «1,0 Mmol/Ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964167/M - «1,0 Mmol/Ml» siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 034964179/M - «1,0 Mmol/Ml» siringa preriempita da 15 ml;

A.I.C. n. 034964181/M - «1,0 Mmol/Ml» siringa preriempita da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0237/002/II/15, DE/H/0237/002/II/08, DE/H/0247/002/II/08, DE/H/0247/002/II/17.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: intensificazione del contrasto nella risonanza magnetica per immagini (RM) del fegato o dei reni in pazienti con elevato sospetto o evidenza di lesioni focali per classificarle come benigne o maligne. Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 4.4.

Alle seguenti condizioni: il regime di fornitura e le condizioni di rimborsabilità sono immutati.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcuni medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/6367 del 5 luglio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano Modifica Stampati

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	NAPRILENE	SE/H/0404/002/IB/001
ABBOTT S.P.A.	REDUCTIL	CE/H/0168/001-002/IB/027
IODOSAN S.P.A.	COLDREX	UK/H/0587/001/IA/012
WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG	CARVEDILOLO WORWAG	SE/H/0351/003/IA/008
CHIRON CORPORATION LTD	TOBI	UK/H/0361/001/IA/015
RATIOPHARM GMBH	EUTICLAVIR	FI/H/0453/001/IA/003
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001/IA/027
RATIOPHARM GMBH	FENTANIL RATIOPHARM	CE/H/0634/001-004/IB/006
IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	PRELECTAL	FR/H/0131/003-004/IA/001
INNOVA PHARMA S.P.A.	LERCADIP	UK/H/0132/001-002/IB/026
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	ZANEDIP	UK/H/0132/001-002/IB/026
ROTTAPHARM S.P.A.	CARDIOVASC	UK/H/0132/001-002/IB/026
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/034
IODOSAN S.P.A.	COLDREX	UK/H/0587/001/IA/017
B. BRAUN MELSUNGEN AG	TETRASPAN	SE/H/0609/001-002/IB/002
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IB/060
SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACT LTD	FOZNOL	SE/H/0461/001-004/IB/007
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0405/006/IA/060
CRINOS S.P.A.	PREXITEN	NL/H/0406/001-003/IA/022
CRINOS S.P.A.	PREXITEN	NL/H/0406/001-003/IA/021
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IA/063
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0405/006/IB/061
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	KABIVEN	SE/H/0162/001/IA/036
EG S.P.A.	FLUTAMIDE	SE/H/0165/001/IA/022
DOC GENERICI SRL	SIMVASTATINA DOC GENERICI	NL/H/0587/001-003/IB/010
ANGENERICO S.P.A.	SIMVASTATINA ANGENERICO	FI/H/0146/002,003,005/IB/065
HEXAL S.P.A.	SIMVASTATINA HEXAL	FI/H/0145/002,003,005/IB/063
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/035
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/037
TEVA PHARMA B.V.	CARBIDOPA/LEVODOPA TEVA	CE/H/0580/001-002/IA/004
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/036
RATIOPHARM GMBH	OXALIPLATINO RATIOPHARM	FI/H/0585/001/IA/003
SANDOZ S.P.A.	CARVEDILOLO SANDOZ	DK/H/0443/002,004/IA/019
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	TERAZOSINA MERCK GENERICS	UK/H/0572/002-003/IA/002
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	TERAZOSINA TEVA	UK/H/0414/001-003/IA/010
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	TICLOPIDINA	CE/H/0296/001/IA/006
IVAX FARMACEUTICI S.R.L.	FLUTICASONE IVAX	UK/H/0810/001/IA/007
IVAX FARMACEUTICI S.R.L.	FLUTICASONE IVAX	UK/H/0810/001/IA/005
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	RELENZA	SE/H/0180/001/IB/035
NORGINE ITALIA S.R.L.	MOVICOL	UK/H/0131/001-002/IA/036
MAYNE PHARMA (ITALIA) S.R.L.	OXALIPLATINO MAYNE	EE/H/0102/001/IA/004
NORGINE ITALIA S.R.L.	MOVICOL	UK/H/0131/001-002/IA/039
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/030
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-003/IA/032
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/029
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001-003/IA/028
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	ALENDRONATO MERCK GENERICS	DK/H/0682/002/IA/016
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-003/IA/032
RATIOPHARM GMBH	OXALIPLATINO RATIOPHARM	FI/H/0585/001/IB/004
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	PAMIDRONATO TEVA	FI/H/0449/001/IB/003

07A06571

Trasferimento di titolarità di alcuni medicinali per uso umano

Estratto determinazione UPC/6366 del 28 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Schering S.p.a., con sede in via E. Schering, 21, Segrate (Milano), con codice fiscale n. 00750320152.

Specialità medicinale: ALIANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037376011 - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376023 - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21X3 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376035 - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037376047 - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21X13 compresse in blister pvc/al.

Specialità medicinale: ANGELIQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036170013 - 1 blister pvc/al da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2mg;

A.I.C. n. 036170025 - 3 blister pvc/al da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg.

Specialità medicinale: ARIANNA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034921015 - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcc;

A.I.C. n. 034921027 - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

A.I.C. n. 034921039 - 6X28 compresse rivestite con film.

Specialità Medicinale: CLIMARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030183014 - «50» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183026 - «50» 12 sistemi trandermici;

A.I.C. n. 030183038 - «100» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183040 - «100» 12 sistemi transdermici.

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 029552015 - 5 flac.ni 50 mg e.v.;

A.I.C. n. 029552027 - 15 compresse in blister di pa/al/pp/al da 10 mg;

A.I.C. n. 029552039 - 20 compresse in blister di pa/al/pp/al da 10 mg.

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 034964104 - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;

A.I.C. n. 034964116 - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;

A.I.C. n. 034964128 - «1,0 mmol/ml» flacone per infusione da 65 ml;

A.I.C. n. 034964130 - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964142 - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

A.I.C. n. 034964155 - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

A.I.C. n. 034964167 - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

A.I.C. n. 034964179 - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

A.I.C. n. 034964181 - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml.

Specialità Medicinale: NEBID.

Confezione: A.I.C. n. 037051012 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 fiala di vetro da 4 ml.

Specialità Medicinale: PRIMOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 037025018 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 5 ml;

A.I.C. n. 037025020 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 5 ml;

A.I.C. n. 037025032 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 5 ml;

A.I.C. n. 037025044 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025057 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025069 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025071 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 10 ml;

A.I.C. n. 037025083 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 10 ml;

A.I.C. n. 037025095 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 10 ml;

A.I.C. n. 037025107 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 037025119 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037025121 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 037025133 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025145 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025158 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 7,5 ml;

A.I.C. n. 037025160 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 037025172 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 037025184 - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml.

Specialità medicinale: RESOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 035434012 - «soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434024 - «soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434036 - «soluzione iniettabile» 10 sirinche preriempite da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434048 - «soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 1.4 ml;

A.I.C. n. 035434051 - «soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 1.4 ml;

A.I.C. n. 035434063 - «soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite da 1.4 ml.

Specialità medicinale: VARINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034783011 - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

A.I.C. n. 034783023 - 3X21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

A.I.C. n. 034783035 - 6X21 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 034783047 - 13X21 compresse rivestite con film in blister;

Specialità medicinale: YASMIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035023011 - 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al;

A.I.C. n. 035023023 - 3X21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al chiuso;

A.I.C. n. 035023035 - 6X21 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 035023047 - 13X21 compresse rivestite con film in blister.

Specialità Medicinale: YASMINELLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 037199015 - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199027 - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x3 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199039 - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x6 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 037199041 - «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21x13 compresse in blister pvc/al.

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034773010 - «50» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773022 - «50» 12 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773034 - «100» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773046 - «100» 12 sistemi transdermici,

sono ora trasferite alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06642

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Influmed»

Con la determinazione aRSM - 51/2007-7175 del 4 luglio 2007; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: INFLUMED.

Confezione: 029238021.

Descrizione: compresse effervescenti con vitamina «C» 12 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., Via zambeletti - Baranzate 20021 (Milano).

07A06760

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-169) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.